

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali regionali sui criteri di utilizzo per l'anno 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio

La Regione Lazio – Assessorato politiche per il lavoro e formazione professionale, istruzione e diritto allo studio - e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL di Roma e Lazio;
- CISL Lazio;
- UIL Roma e Lazio;
- UGL Lazio;
- Confindustria Lazio;
- Confcommercio Lazio;
- Federalberghi Lazio
- Legacoop Lazio;
- Federlazio;
- Confcooperative Lazio;
- CNA Lazio;
- Confartigianato Imprese Lazio;

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

vista l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive;

considerato che gli accordi bilaterali fra Regione e Ministero riconducono ad accordi quadro stipulati sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie la definizione in ambito regionale dei termini attraverso i quali gestire gli ammortizzatori in deroga;

ritenuto pertanto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013;

PREMESSO CHE

1. Con riferimento al permanere nella regione Lazio di una situazione di crisi generale, si rende necessario, anche alla luce della positiva esperienza registrata fino ad oggi nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, proseguire nell'utilizzo degli stessi, correlati a strumenti di politica attiva del lavoro, al fine di garantire una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da sospensioni e cessazioni dell'attività produttiva e delle imprese, al fine di consentire alle stesse una positiva ripresa dell'attività e dello sviluppo, con interventi che, confermando nelle linee essenziali quanto realizzato negli anni precedenti, siano connotati dai seguenti indirizzi:

- a. orientamento alla ricollocazione dei lavoratori espulsi ed alla qualificazione dei lavoratori e dei contesti aziendali interessati da sospensioni, attraverso le misure regionali di politica attiva del lavoro,
- b. concorso delle risorse pubbliche disponibili rispetto agli interventi di sostegno al reddito ed alle politiche attive del lavoro, secondo modalità da definire fra le parti coinvolte, anche nell'ambito degli accordi settoriali della successiva lettera d.;
- c. verifica, anche attraverso eventuali accordi integrativi, della possibilità di integrazione o interrelazione fra le risorse pubbliche della lettera b. e risorse private, come indicate nell'accordo del 22 novembre nella Conferenza sei Presidenti delle Regioni, con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro. I firmatari della presente intesa concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa. In tale contesto, la Regione sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha portato ad una concreta e innovativa applicazione del principio della "condizionalità" tra politiche attive e passive, si impegna a promuovere a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - adeguate alle competenze professionali del lavoratore e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di domicilio, in analogia con quanto previsto dal comma 33, art.4, della L.92/2012, anche tenuto conto delle peculiarità territoriali, del periodo temporale, della competenza professionale del lavoratore e della ripetizione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga;
- d. adozione degli accordi aziendali e delle successive procedure di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sulla base dei seguenti criteri:

- 1. utilizzo degli strumenti in deroga esclusivamente per le fattispecie che non possono usufruire di altri ammortizzatori o di istituti di sostegno al reddito. In tale ambito, le parti sociali si impegnano a valutare tutte le condizioni per l'accesso agli istituti previsti per la tutela in costanza di rapporto di lavoro compresi quelli di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993, denominati contratti di solidarietà, e all'art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. possibilità di adozione di accordi quadro settoriali per valorizzare le specificità presenti nel sistema produttivo e responsabilizzare le parti coinvolte, anche in riferimento all'impiego di strumenti integrativi;
3. adozione di prassi operative dirette a:
 - i. promuovere la reale disponibilità di misure di politica attiva del lavoro congrue rispetto ai fabbisogni di lavoratori ed imprese ed efficaci nei processi di riqualificazione/riconversione;
 - ii. assicurare l'accettazione delle offerte di politica attiva da parte dei lavoratori ;
 - iii. esercitare azioni di verifica sul corretto utilizzo da parte di imprese e lavoratori degli ammortizzatori concessi, mediante la cooperazione istituzionale con INPS, DRL, Nuclei Ispettivi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
 - iv. coadiuvare concretamente l'azione ispettiva e di controllo, attraverso l'inderogabile principio della preventiva comunicazione obbligatoria dei nominativi dei lavoratori sospesi in Cig in deroga da parte dei datori di lavoro, secondo l'apposito applicativo on line, al fine di consentire agli organi di cui al punto iii. di verificare in ogni momento l'effettivo organico di personale in forza all'azienda.

2. Valorizzazione del ruolo delle parti sociali nella complessiva attuazione dell'Accordo;
3. centralità, nei casi di proroga della Cig in deroga, degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti sociali coinvolte, anche alla luce di quanto indicato nei precedenti punti di 1 e 3iv.
4. questo Accordo Quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013-
5. Durante tale periodo la Regione provvede all'autorizzazione dei trattamenti di cig in deroga:
 - a) a fronte della stipula degli accordi di esame congiunto assunti in sede aziendale o istituzionale;
 - b) a seguito della presentazione delle istanze da parte delle aziende nel caso di Cig e delle OO.SS. secondo le modalità oltre definite coerenti con gli accordi del punto a); la presentazione deve avvenire, pena la decadenza dell'accordo, entro 10 giorni dalla stipula di quest'ultimo;
 - c) nei limiti delle disponibilità finanziarie costituite dalla quota spettante alla regione Lazio a seguito degli Accordi Stato, Regioni e P.A.

d) per una durata del trattamento (cassa) non superiore a mesi quattro, termine che dovrà essere comunque indicato negli accordi del punto a).

6. Entro il 30 Aprile 2013 le Parti si incontreranno per definire le prospettive e le modalità di prosecuzione dell'intervento degli ammortizzatori sociali in deroga. Con cadenza mensile la Regione Lazio fornirà i dati di monitoraggio dell'andamento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga .

7. Nel periodo di validità sopra indicato al punto 4., la Regione Lazio autorizzerà l'erogazione delle indennità, sempre entro i limiti della quota spettante alla regione stessa delle risorse stanziare secondo le modalità previste dall'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA)

1. L'integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita:

Ai datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria. Sono escluse le imprese ed i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. In tale ambito, le parti sociali si impegnano a valutare tutte le condizioni per l'accesso agli istituti previsti per la tutela in costanza di rapporto di lavoro compresi quelli di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993, denominati contratti di solidarietà, nei casi in cui tale istituto possa essere utilizzato, e all'art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD, nonché nell'accordo di esame congiunto. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato.

2. Requisiti di ammissione

a. Natura giuridica datore di lavoro

a.1. imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Nel caso di imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS ex L. 223/91, l'eventuale cassa in deroga può intervenire solo per il periodo non coperto dalla CIGS in legislazione ordinaria, fermo restando la sussistenza dei requisiti e delle finalità richiamate nel presente accordo

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

- 
- b. Requisiti dei lavoratori: tutti i lavoratori di cui al successivo punto c., aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al punto a., occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio, in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per il requisito dell'anzianità dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente.
- c. Tipologie contrattuali ammesse:
- c.1. dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo fino alla scadenza del contratto in corso
 - c.2. apprendisti (quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga);
 - c.3. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
 - c.4. con contratto di inserimento;
 - c.5. lavoranti a domicilio monocommessa

3. Procedure. I trattamenti di CIG in deroga sono concessi:

- a. Previa richiesta di esame congiunto alla Regione Lazio, da presentare prima dell'inizio del periodo di cig in deroga per il quale si richiede l'autorizzazione, unicamente attraverso una casella di posta elettronica che sarà comunicata sul portale . www.portalavoro.regione.lazio.it;
- b. a seguito della sottoscrizione dell'accordo presso la Regione Lazio. Nel caso di proroga di accordi relativi alla annualità 2012, la procedura dovrà seguire le modalità di seguito indicate al punto 4;
- c. a seguito della domanda inviata dall'azienda, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, secondo le procedure on line già definite dalla Regione ed attualmente in vigore;
- d. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio, da concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza on line;
- e. nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;
- f. per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore, salvo diversa previsione dei CCNL;
- g. limitatamente alla disponibilità delle relative risorse nazionali/regionali per la copertura finanziaria dei trattamenti

Gli accordi precisano:

- h. piani di gestione e riequilibrio del personale in CIG, che devono tendere ad individuare possibili soluzioni volte a ridurre il monte ore Cig utilizzabile;


4. Proroghe.


  A. e.       


Per quanto riguarda la disciplina dell'istituto della mobilità in deroga, si rinvia al 03/01/2013 alle ore 10.00 per la sottoscrizione di uno specifico accordo con le parti sociali e firmatarie della presente intesa, ad approvazione avvenuta della legge di stabilità e previa analisi dei dati effettivi, disaggregati per tipologia di beneficiari.


1. MONITORAGGIO E VERIFICHE

Le parti si impegnano a monitorare costantemente l'andamento dell'Accordo Quadro in relazione all'andamento congiunturale ed al suo impatto sul territorio, anche in ordine ai finanziamenti che dovranno essere resi disponibili sulla base dell'accordo nazionale.

REGIONE LAZIO – Assessore a Politiche per il lavoro e formazione professionale, istruzione e diritto allo studio, Mariella Zezza 

CGIL di Roma e Lazio 

CISL Lazio 


UIL Roma e Lazio 

UGL Lazio 


Confindustria Lazio 


Confcommercio Lazio 

Federalberghi Lazio 

Legacoop Lazio 

Federlazio 

Confcooperative Lazio 

CNA Lazio 

Confartigianato Imprese Lazio 

Roma 21/12/2012